

# IL BILANCIO SOCIALE DELLE COOPERATIVE SOCIALI NEL SISTEMA DI RESPONSABILITA' SOCIALE E OBIETTIVI DI IMPATTO DEGLI ETS

ODCEC TORINO  
10 maggio 2022

A cura di Federico Moine e Stefania Branca

### 1. Le cooperative sociali quali imprese sociali di diritto

- Le cooperative sociali, ai sensi dell'art.1 del DLgs. 112/2017, acquisiscono di diritto la qualifica di imprese sociali.
- Le cooperative sociali risultano dunque ricomprese tra gli Enti del Terzo Settore, potendo pertanto «spendere» anche la qualifica di ETS, in quanto l'impresa sociale rientra tra gli enti del Terzo settore.
- Sulla base dell'ultimo Censimento ISTAT, alla data del 31.12.2019 le imprese sociali italiane risultavano 16.388, di cui 15.489 in forma di cooperativa sociale ex L.381/1991. Da ciò emerge come, a tutt'oggi, siano ancora poche le imprese sociali costituite in forme diverse da quella della cooperativa sociale.
- Va sottolineato che l'impresa sociale non costituisce un distinto ente giuridico, ma rappresenta una qualifica giuridica acquisibile da parte di tutti gli enti privati, inclusi quelli costituiti in forma societaria. L'impresa sociale, per usare le parole del Ministero del Lavoro (Nota n.3979 del 4.5.2020) rappresenta «un nuovo modello di fare impresa».
- L'impresa sociale si costituisce per atto pubblico ed è iscritta nell'apposita sezione «Imprese sociali» del Registro delle Imprese. Tale iscrizione al Registro delle Imprese soddisfa il requisito dell'iscrizione al RUNTS.
- Alle imprese sociali si applicano, in quanto compatibili con il DLgs. 112/2017, anche le norme del Codice del Terzo Settore di cui al DLgs. 117/2017 e, per gli aspetti non disciplinati, le norme del Codice Civile.
- Nei confronti delle cooperative sociali e dei loro consorzi, le disposizioni del DLgs. 112/2017 si applicano nel rispetto della normativa specifica (Legge n.381/1991) ed in quanto compatibili. Proprio alla luce di quanto esposto, alle cooperative sociali si applicano anche le disposizioni del DLgs. 117/2017, anche in questo caso ove non derogate ed in quanto compatibili con la disciplina speciale.

### 2. L'obbligo del bilancio sociale per le cooperative sociali

- L'art.9, comma 2, del DLgs. 112/2017 prevede, con riferimento alle imprese sociali comprese le cooperative sociali e i loro consorzi, l'obbligo di depositare presso il Registro delle Imprese e di pubblicare sul proprio sito internet il bilancio sociale, anche ai fini della valutazione dell'impatto sociale delle attività svolte.
- Per le cooperative sociali, dunque, la redazione del bilancio sociale è sempre obbligatoria, indipendentemente dai parametri dimensionali dell'ente.
- Le linee guida per la redazione del bilancio sociale degli ETS e delle imprese sociali sono state adottate con decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 4.7.2019, pubblicato sulla G.U. 9.8.2019 n.186 ed in vigore dal 24.8.2019.
- Le linee guida trovano applicazione a partire dalla redazione del bilancio sociale relativo al primo esercizio successivo a quello in corso alla data della pubblicazione; dunque, per le cooperative sociali con esercizio coincidente con l'anno solare, a partire dall'esercizio 2020.
- Le linee guida ministeriali, per gli enti obbligatoriamente tenuti alla redazione del bilancio sociale, hanno natura vincolante; viene inoltre espressamente previsto che soltanto i documenti redatti secondo tali linee guida possano fregiarsi della dicitura «Bilancio sociale predisposto ai sensi dell'art.14 del Decreto Legislativo n.117/2017».
- Con le linee guida in esame ha trovato pertanto finalmente definizione un corpus normativo di riferimento in materia di bilancio sociale, in precedenza in parte mancante, che sta agevolando e ageolerà nel tempo i redattori del bilancio sociale.

### 3. La natura pubblica del bilancio sociale delle cooperative sociali

- Il bilancio sociale è un documento per sua natura pubblico, che si rivolge a tutti gli stakeholder interessati a raccogliere informazioni sull'ente che lo ha redatto, al fine di valutare il grado di attenzione e considerazione che l'ente stesso riserva nella propria gestione rispetto alle esigenze degli stakeholder.
- La necessità della idonea diffusione e pubblicità del bilancio sociale viene richiamata più volte dalle Linee Guida, onde rappresenta un elemento cui porre particolare attenzione nell'ambito del processo relativo alla costruzione del bilancio sociale.
- Il bilancio sociale delle cooperative sociali, una volta approvato dall'Assemblea dei Soci, deve essere depositato presso il Registro delle Imprese entro il 30 giugno di ogni anno con riferimento all'esercizio precedente. Peraltro, come chiarito anche dal Ministero del Lavoro con Nota n.8452 del 24.6.2021, le imprese sociali costituite in forma societaria, tenute al deposito del bilancio presso il registro delle imprese entro 30 giorni dalla data del relativo verbale di approvazione, possono effettuare il deposito del bilancio sociale entro la medesima scadenza consentita dalla legge per il deposito del bilancio di esercizio, dunque anche oltre il 30 giugno.
- Le Linee Guida prevedono inoltre l'obbligo di pubblicare il bilancio sociale, una volta approvato, sul sito Internet dell'ente.

## 4. Struttura e contenuto del bilancio sociale delle cooperative sociali

- Le Linee Guida individuano i contenuti informativi minimi che il bilancio sociale deve riportare, prevedendo una ripartizione del documento in sezioni e sotto-sezioni.
- In particolare, vengono previste le seguenti otto sezioni:
  - Metodologia adottata per la redazione del bilancio sociale.
  - Informazioni generali sull'ente.
  - Struttura, governo e amministrazione.
  - Persone che operano per l'ente.
  - Obiettivi e attività.
  - Situazione economico-finanziaria.
  - Altre informazioni.
  - Monitoraggio svolto dall'organo di controllo.

N.B.: Le Linee Guida prevedono che alle cooperative sociali non siano applicabili le disposizioni di cui all'art.10 del DLgs. 112/2017; pertanto, non deve essere rilasciata da parte dell'organo di controllo interno l'attestazione che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle Linee Guida di cui all'art.9, c.2, del DLgs. 112/2017.

## 5. L'applicabilità o meno alle cooperative sociali dell'art.10, c.1, del DLgs. 112/2017 relativo all'obbligo di nomina dei sindaci

- Con Nota n.2491 del 22.2.2018, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha chiarito la non applicabilità alle cooperative sociali delle disposizioni di cui all'art.10 del DLgs. 112/2017 in tema di organi di controllo interni, considerato che la materia trova già una sua specifica trattazione nella disciplina delle cooperative.
- Per inciso, l'art.10, c.1, del DLgs. 112/2017 prevede l'obbligo per le imprese sociali di nomina di uno o più sindaci aventi i requisiti di cui all'art.2397 c.2 e 2399 del codice civile.
- In altri termini, secondo il Ministero, prevalgono le norme civilistiche di cui agli artt. 2543 e 2477. Conseguentemente, ai fini della verifica dell'obbligo di nomina dell'organo di controllo sindacale o di un revisore, le cooperative sociali dovranno fare riferimento a tali articoli del codice civile.

## 6. La valutazione di impatto sociale (VIS) ed il suo coordinamento con il bilancio sociale

- In data 23.7.2019 è stato emanato il Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali recante le linee guida per la realizzazione di sistemi di valutazione dell'impatto sociale delle attività svolte dagli Enti del Terzo Settore. Il decreto è entrato in vigore il 27.9.2019.
- La definizione di VIS si estrinseca nella *valutazione qualitativa e quantitativa, sul breve, medio e lungo periodo, degli effetti della attività svolte dall'ETS sulla comunità di riferimento, rispetto all'obiettivo individuato.*
- Le linee guida ministeriali rappresentano un provvedimento di «soft law», in quanto non hanno una natura vincolante, ma fungono quale strumento di facilitazione per la realizzazione della VIS da parte degli Enti del Terzo Settore, tra cui le cooperative sociali in quanto imprese sociali di diritto, da adattare alle diverse realtà applicative.
- Dal punto di vista normativo, la VIS può risultare molto significativa sotto il profilo della correlazione dell'attività degli ETS con la Pubblica Amministrazione, in quanto viene espressamente previsto (cfr. il DM 4.7.2019 relativo alle linee guida per la redazione del bilancio sociale degli ETS) che le P.A. individuino criteri e modalità per l'affidamento agli ETS dei servizi d'interesse generale, improntati al rispetto di standard di qualità e di impatto sociale del servizio, nonché di criteri e modalità per la verifica dei risultati in termini di qualità e di efficacia delle prestazioni.

## 6 (segue). La valutazione di impatto sociale (VIS) ed il suo coordinamento con il bilancio sociale

Ai sensi del DM 23.7.2019, le categorie di stakeholder a cui è diretta la VIS sono:

- a) Le Pubbliche Amministrazioni con cui l'ETS si rapporta.
- b) I beneficiari dell'intervento dell'ETS.
- c) I finanziatori dell'ETS.
- d) I donatori dell'ETS.
- e) I lavoratori, collaboratori, volontari, soci e membri dell'ETS.
- f) La Comunità locale.
- g) Eventuali altri stakeholder interessati a comprendere le ricadute sociali ed economiche generate dall'ETS (ad esempio gli utenti dei servizi erogati).



## 6 (segue). La valutazione di impatto sociale (VIS) ed il suo coordinamento con il bilancio sociale

- Il DM 23.7.2019, al fine della costruzione e misurazione della VIS, permette diversi approcci metodologici, lasciando la facoltà a ciascun ETS in merito alla scelta delle metriche ritenute più adeguate.
- Fissa però alcuni principi e contenuti minimi, che vanno rispettati:
  - a) L'intenzionalità, intesa quale connessione della VIS alla valutazione di obiettivi strategici dell'ETS.
  - b) La rilevanza, con inclusione nella VIS di tutte le informazioni utili a fornire evidenza dell'interesse generale perseguito e della dimensione (in termini di comunità di riferimento) dell'attività svolta.
  - c) L'affidabilità, attraverso la specifica indicazione delle fonti dei dati.
  - d) La misurabilità, mediante indici ed indicatori coerenti.
  - e) La comparabilità nel tempo della VIS.
  - f) La trasparenza e comunicazione, mediante restituzione pubblica della VIS e del processo partecipativo degli stakeholder.

## 6 (segue). La valutazione di impatto sociale (VIS) ed il suo coordinamento con il bilancio sociale

- Il DM 23.7.2019 prevede le fasi da rispettare per giungere alla misurazione della VIS, da svolgersi secondo un'attenta pianificazione temporale:
  - 1) l'analisi del contesto e dei bisogni, partecipata dagli stakeholder.
  - 2) La pianificazione degli obiettivi della VIS.
  - 3) L'analisi delle attività oggetto della VIS e la scelta della metodologia, degli strumenti e dei tempi della misurazione. Nell'ambito del processo metodologico deve essere prevista la modalità di raccolta dei dati, sia quantitativi che qualitativi e l'elaborazione di indici e indicatori, sia monetari che non monetari, coerenti e appropriati rispetto al settore di attività.
  - 4) La valutazione, consistente nell'attribuire un valore ed un significato ai risultati conseguiti dal processo di misurazione.
  - 5) La comunicazione degli esiti della VIS.

## 6 (segue). La valutazione di impatto sociale (VIS) ed il suo coordinamento con il bilancio sociale

- Il DM 23.7.2019 evidenzia infine con chiarezza i tre obiettivi della VIS, indicando che essa ha il fine di far emergere e far conoscere:
  - A) **IL VALORE AGGIUNTO SOCIALE** generato.
  - B) **I CAMBIAMENTI SOCIALI PRODOTTI** grazie alle attività progettuali svolte dall'ETS.
  - C) **La SOSTENIBILITA' DELL'AZIONE SOCIALE** dell'ETS.
  
- Il fascicolo illustrativo della VIS dovrà pertanto concludersi con la determinazione dei tre parametri in esame, secondo le **METRICHE** e le **TECNICHE DI MISURAZIONE** adottate dall'ETS.

## 6 (segue). La valutazione di impatto sociale (VIS) ed il suo coordinamento con il bilancio sociale

- Per gli ETS che redigono il bilancio sociale, per obbligo di legge o volontariamente, il DM 23.7.2019 prevede opportunamente che la VIS possa divenire parte integrante del bilancio sociale stesso, dedicando ad essa un apposito paragrafo in cui vengano previste le informazioni qualitative e quantitative sulle azioni realizzate nelle diverse aree di attività, sui beneficiari diretti e indiretti, sugli output risultanti dalle attività poste in essere e sugli effetti di conseguenza prodotti sui principali portatori di interessi.
- Il decreto prevede infine che i documenti relativi alla VIS siano resi disponibili tramite i canali di comunicazione digitali degli ETS e delle relative reti associative, soprattutto nell'ottica del maggior coinvolgimento possibile degli stakeholder, quali parti attive sia nella valutazione dell'impatto sociale prodotto dall'ETS, sia nella definizione delle strategie future del medesimo.
- E' facile prevedere che, nel tempo, la corretta determinazione e la conoscibilità della VIS possa assumere un ruolo strategico per il mantenimento, il consolidamento e lo sviluppo dell'attività degli ETS, premiando quegli enti che saranno in grado di affrontare la VIS con il giusto approccio metodologico, nell'ottica di un processo di rendicontazione innovativo, che metta al centro, insieme ai tradizionali e necessari obiettivi economico-patrimoniali, anche la valutazione dell'impatto sociale prodotto e l'interazione dinamica dell'ETS con i propri stakeholder.